

LE NOVITÀ DELLA LEGGE DI BILANCIO 2018 PER LE COOPERATIVE

(legge 27 dicembre 2017, n. 205 – bilancio di previsione della Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020)

LA GOVERNANCE

LA GOVERNANCE

Dal 1° gennaio di questo anno sono in vigore nuove norme per le cooperative in tema di **governance, vigilanza e prestito sociale.**

LA GOVERNANCE

In merito alla governance, l'art. 1, comma 936 della legge di bilancio 2018 modifica l'art. 2542 del c.c., il quale oggi (commi 2 e 3) dispone:

«L'amministrazione della società è affidata ad un organo collegiale formato da almeno tre soggetti. Alle cooperative di cui all'articolo 2519, secondo comma, si applica la disposizione prevista dall'articolo 2383, secondo comma.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche».

LA GOVERNANCE

Per quanto attiene il governo societario, quindi, dal 1° gennaio è previsto l'obbligo per le cooperative di affidare l'amministrazione ad un organo collegiale formato da

ALMENO 3 SOGGETTI...

Tali soggetti dovranno essere scelti a maggioranza tra i soci della cooperativa o tra le persone indicate dai cooperatori persone giuridiche (art. 2542, comma 3 c.c.).

LA GOVERNANCE

Pertanto...

dal 1° gennaio 2018 le Cooperative non potranno più avere un amministratore unico o un consiglio di amministrazione composto da soli due membri.

LA GOVERNANCE

Con il comma di neo-introdotta si è voluto escludere, dunque, che l'amministrazione delle cooperative possa essere in futuro affidata ad un amministratore unico, ma debba essere necessariamente affidata ad un organo collegiale composto da almeno tre membri e, in presenza di cooperative con numero di soci inferiore a venti **ovvero come attivo patrimoniale non superiore ad un milione**, si applicherà altresì il secondo comma dell'art. 2519 c.c. che prevede che il mandato degli amministratori non possa superare i tre esercizi.

LA GOVERNANCE

In buona sostanza, tanto per le cooperative che adottano il modello s.p.a., quanto per quelle che adottano il modello s.r.l., da quest'anno la durata degli organi amministrativi non potrà essere superiore a:

3 ESERCIZI

(si v. art. 2519 c.c., art. 2383 c.c. e art. 2542 c.c.)

LA GOVERNANCE

Ciò implica che le società cooperative attualmente amministrate da un organo monocratico, convochino al più presto l'assemblea dei soci per nominare un consiglio di amministrazione in linea con la nuova disciplina.

La nuova disciplina dovrà peraltro essere recepita anche negli statuti e le modifiche ad essi apportate potranno riguardare anche l'opportunità di inserire i riferimenti all'inapplicabilità dell'art. 2467 c.c. alle somme versate dai soci alle cooperative a titolo di prestito sociale.

LA GOVERNANCE

Con riferimento a quest'ultimo aspetto, uno studio del Notariato (studio n. 9-2018/I) evidenzia come, nel caso di cooperative amministrate da un amministratore unico o da un CDA con 2 membri, l'entrata in vigore della nuova legge non comporterà una automatica decadenza di coloro che compongono l'organo «irregolare», ma solo l'obbligo di convocare senza indugio l'assemblea dei soci per la nomina di un organo conforme a legge.

LA GOVERNANCE

In tal senso, il MISE, in una recente direttiva al personale dei revisori cooperativi, ha chiarito:

1. A decorrere dal mese di gennaio 2018 gli organi amministrativi che non rispettano la legge sono irregolari;
2. Il soggetto obbligato alla convocazione dell'assemblea è l'organo amministrativo irregolare;
3. Le modifiche sono necessarie ove sia prevista unicamente la forma dell'amministratore unico o la durata a tempo indeterminato delle cariche.

LA GOVERNANCE

L'aggiornamento dello statuto

Gli adempimenti richiesti alle società cooperative in base alla governance utilizzata

Situazione	Azione da intraprendere
Statuto che prevede l'amministratore unico o un cda con meno di tre componenti	Lo statuto deve essere tempestivamente modificato (nella coop-Spa, se lo statuto lo consente, può provvedere direttamente l'organo amministrativo, senza convocare l'assemblea)
Statuto della coop-Srl che prevede l'amministrazione disgiuntiva o congiuntiva	
Statuto della coop-Srl che prevede la durata in carica degli amministratori a tempo indeterminato o per un tempo superiore a tre esercizi	
Statuto che non disciplina la composizione dell'organo amministrativo o che si rimette alla legge	Lo statuto non deve essere modificato
Statuto che non disciplina la durata in carica dell'organo amministrativo o che si rimette alla legge	
Organo amministrativo in carica con composizione irregolare	L'organo amministrativo non decade dalla carica. Si deve tempestivamente convocare l'assemblea (al massimo, in occasione dell'approvazione del bilancio riferito al 2017) per nominare un organo amministrativo conforme a legge e, se occorre, per modificare lo statuto
Organo amministrativo della coop-Srl in carica a tempo indeterminato o per un periodo superiore a un triennio	Il 2018 è il primo dei tre esercizi di durata in carica. La carica scade in coincidenza con l'assemblea di bilancio riferita all'esercizio 2020

LA GOVERNANCE

Con riferimento alle coop. s.r.l., in ragione della modifica intervenuta (circa la composizione collegiale del CDA), viene preclusa anche la possibilità per tali organi di operare con un modalità diversa dal metodo collegiale.

In altri termini...

VI È ORA ANCHE L'IMPOSSIBILITÀ DI INDIVIDUARE UNA PLURALITÀ DI AMMINISTRATORI CHE AGISCANO IN MODO CONGIUNTO O DISGIUNTO, OPERANDO PERTANTO SOLAMENTE IL METODO «COLLEGIALE» TIPICO DEI CDA...

LA GOVERNANCE

Nelle cooperative che abbiano amministratori nominati per un periodo di tempo indeterminato o superiore al triennio...

IL 2018 SARÀ QUINDI (IPOTIZZANDO UN ESERCIZIO SOLARE COINCIDENTE CON L'ANNO SOLARE) IL 1° ANNO DI UN MANDATO CHE NON POTRÀ DURARE PIÙ DI TRE ESERCIZI...

Quindi dovranno ritenersi in carica fino all'assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio per il 2020...

LA GOVERNANCE

NON SI DIMENTICHI IN OGNI CASO...

Quanto stabilisce l'art. 2631 c.c., secondo cui:

«Gli amministratori e i sindaci che omettono di convocare l'assemblea dei soci nei casi previsti dalla legge o dallo statuto, nei termini ivi previsti, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.032 a 6.197 euro. Ove la legge o lo statuto non prevedano espressamente un termine, entro il quale effettuare la convocazione, questa si considera omessa allorché siano trascorsi trenta giorni dal momento in cui amministratori e sindaci sono venuti a conoscenza del presupposto che obbliga alla convocazione dell'assemblea dei soci. La sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata di un terzo in caso di convocazione a seguito di perdite o per effetto di espressa legittima richiesta da parte dei soci».

LA GESTIONE COMMISSARIALE

LA GESTIONE COMMISSARIALE

ALTRA NOVITÀ (sempre compendiata nell'art. 1, comma 936 Legge di bilancio) RIGUARDA LA GESTIONE COMMISSARIALE DELLE COOPERATIVE.

In pratica, è stato modificato dalla Legge di bilancio...

Il d.lgs. 2 agosto 2002, n. 220 (norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi) prevedendo che, **oltre al reato di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, le cooperative che si sottraggono alle attività di vigilanza o quelle che non rispettino finalità mutualistiche debbano essere cancellate, sentita la Commissione centrale per le cooperative, dall'albo nazionale degli enti cooperativi, previo commissariamento delle stesse.**

LA GESTIONE COMMISSARIALE

Inoltre, è oggi previsto che nell'ipotesi in cui in sede di vigilanza vengano riscontrate irregolarità sanabili, la mancata regolarizzazione nei termini e con le modalità previste nelle diffide, in assenza di giustificato motivo, determini la maggiorazione del contributo biennale pari a tre volte l'importo dovuto, seguendo le procedure che dovranno essere definite con un decreto del Ministero dello Sviluppo Economico.

Uguale sanzione è prevista nell'ipotesi in cui una cooperativa che perde la condizione di mutualità prevalente non provveda agli adempimenti ex art. 2545 octies c.c. **per il passaggio alla sezione delle cooperative prive della mutualità prevalente.**

LA GESTIONE COMMISSARIALE

Ed ancora è stato previsto che lo scioglimento di un ente cooperativo dovrà essere comunicato dal Ministero dello Sviluppo Economico all'Agenzia delle Entrate anche ai fini dell'applicazione della norma che prevede l'efficacia dell'estinzione trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione dal Registro delle imprese ai soli fini della validità e dell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi (art. 28, 4° comma d.lgs. 21 novembre 2014, n. 175).

LA GESTIONE COMMISSARIALE

Sono state sancite ulteriori ragioni di possibile commissariamento. Si prevede che laddove vengano accertate una o più irregolarità suscettibili di specifico adempimento o fondati indizi di crisi, **l'autorità di vigilanza, previa diffida, possa nominare un commissario, anche nella persona del legale rappresentante o di un componente dell'organo di controllo societario, che si sostituisca agli organi amministrativi dell'ente, limitatamente al compimento degli specifici adempimenti indicati.**

LA GESTIONE COMMISSARIALE

IN PARTICOLARE, L'ART. 2545 SEXIESDECIES c.c. DISPONE:

In caso di gravi irregolarità di funzionamento o fondati indizi di crisi delle società cooperative, l'autorità di vigilanza può revocare gli amministratori e i sindaci, e affidare la gestione della società ad un commissario, determinando i poteri e la durata. Ove l'importanza della società cooperativa lo richieda, l'autorità di vigilanza può nominare un vice commissario che collabora con il commissario e lo sostituisce in caso di impedimento.

Al commissario possono essere conferiti per determinati atti anche i poteri dell'assemblea, ma le relative deliberazioni non sono valide senza l'approvazione dell'autorità di vigilanza [c.c. 2545-quaterdecies].

Se l'autorità di vigilanza accerta irregolarità nelle procedure di ammissione dei nuovi soci, può diffidare la società cooperativa e, qualora non si adegui, assumere i provvedimenti di cui al quarto comma.

Laddove vengano accertate una o più irregolarità suscettibili di specifico adempimento, l'autorità di vigilanza, previa diffida, può nominare un commissario, anche nella persona del legale rappresentante o di un componente dell'organo di controllo societario, che si sostituisce agli organi amministrativi dell'ente, limitatamente al compimento degli specifici adempimenti indicati.

LA VIGILANZA

LA VIGILANZA

Come accennato nelle precedenti slides, diverse modifiche hanno riguardato la disciplina della vigilanza, in particolare le disposizioni del...

D.LGS. N. 220 DEL 2 AGOSTO 2002

LA VIGILANZA

La disciplina in questione opera soprattutto delle modifiche all'art. 12 di tale provvedimento, disposizione che oggi – nelle parti qui di interesse - prevede:

1. Il Ministero, sulla base delle risultanze emerse in sede di vigilanza, valutate le circostanze del caso, può adottare, i seguenti provvedimenti:

- a) cancellazione dall'albo nazionale degli enti cooperativi ovvero, nelle more dell'adozione del decreto ministeriale di cui all'articolo 15, comma 3, cancellazione dal registro prefettizio e dallo schedario generale della cooperazione;
- b) gestione commissariale, ai sensi dell'articolo 2543 del codice civile;
- c) scioglimento per atto dell'autorità, ai sensi dell'articolo 2544 del codice civile;
- d) sostituzione dei liquidatori, ai sensi dell'articolo 2545 del codice civile;
- e) liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'articolo 2540 del codice civile.

LA VIGILANZA

La disciplina in questione opera soprattutto delle modifiche all'art. 12 di tale provvedimento, disposizione che oggi – nelle parti qui di interesse - prevede:

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2638, secondo comma, del codice civile, gli enti cooperativi che si sottraggono all'attività di vigilanza o non rispettano finalità mutualistiche sono cancellati, sentita la Commissione centrale per le cooperative, dall'albo nazionale degli enti cooperativi. Si applica il provvedimento di scioglimento per atto dell'autorità ai sensi dell'articolo 2545-septiesdecies del codice civile e dell'articolo 223-septiesdecies delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, con conseguente obbligo di devoluzione del patrimonio ai sensi dell'articolo 2514, primo comma, lettera d), del codice civile.

LA VIGILANZA

La disciplina in questione opera soprattutto delle modifiche all'art. 12 di tale provvedimento, disposizione che oggi – nelle parti qui di interesse - prevede:

5-bis. Agli enti cooperativi che non ottemperino alla diffida impartita in sede di vigilanza senza giustificato motivo ovvero non ottemperino agli obblighi previsti dall'articolo 2545-octies del codice civile [e cioè agli obblighi previsti dalla legge in caso di perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente] è applicata una maggiorazione del contributo biennale pari a tre volte l'importo dovuto. Le procedure per l'applicazione della maggiorazione del contributo sono definite con decreto del Ministro dello sviluppo economico.

LA VIGILANZA

La disciplina in questione opera soprattutto delle modifiche all'art. 12 di tale provvedimento, disposizione che oggi – nelle parti qui di interesse - prevede:

5-ter. Lo scioglimento di un ente cooperativo è comunicato, entro trenta giorni, dal Ministero dello sviluppo economico all'Agenzia delle entrate, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 28, comma 4, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175.

LA VIGILANZA

Con la riforma vengono razionalizzate le sanzioni nel caso di inottemperanza alla diffida dei revisori ovvero degli adempimenti previsti in caso di perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente.

In particolare, dette violazioni, come si è visto nelle precedenti slides, sono ora punite con una maggiorazione del contributo biennale.

VIENE MENO QUINDI IL PRECEDENTE SISTEMA CHE PREVEDEVA LA SOSPENSIONE SEMESTRALE DELLE ATTIVITÀ (VECCHIA FORMULAZIONE COMMA 5 BIS ART. 12 D.LGS. N. 220) E LE SANZIONI DA 50.000 A 500.000 EURO (VECCHIA FORMULAZIONE COMMA 5 TER ART. 12 D.LGS. N. 220).

LA VIGILANZA

Non si dimentichi ovviamente l'esistenza dell'art. 2638 c.c., il quale dispone:

«Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi»...

LA VIGILANZA

Non si dimentichi ovviamente l'esistenza dell'art. 2638 c.c., il quale dispone:

«Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni».

IL PRESTITO SOCIALE

IL PRESTITO SOCIALE

ALTRA INNOVAZIONE RIGUARDA IL PRESTITO SOCIALE...

COMMI 238-243, ART. 1 LEGGE DI BILANCIO

È anzitutto stabilito il principio generale **di stretta funzionalità del prestito al perseguimento dell'oggetto e scopo sociale** (“le società cooperative che ricorrono al prestito sociale sono tenute a impiegare le somme raccolte in operazioni strettamente funzionali al perseguimento dell'oggetto o scopo sociale”): **in sostanza il Legislatore vuole garantire un controllo più rigoroso sul funzionamento dell'istituto, nonché prevenire iniziative meramente speculative o comunque non funzionali all'attività della cooperativa.**

IL PRESTITO SOCIALE

ALTRA INNOVAZIONE RIGUARDA IL PRESTITO SOCIALE...

Inoltre, si esclude l'applicabilità dell'art. 2467, c.c. – che prevede la postergazione del rimborso dei finanziamenti dei soci in favore della s.r.l. rispetto alla soddisfazione degli altri creditori – alle somme versate dai soci alle cooperative a titolo di prestito sociale.

Invero, è questa una disposizione che recepisce i più recenti arresti giurisprudenziali e che conferma la diversità strutturale delle cooperative rispetto alle società lucrative e la non assimilabilità del prestito sociale cooperativo, oggetto di disciplina orientata alla tutela del socio prestatore, al finanziamento di cui all'articolo 2467 c.c.

IL PRESTITO SOCIALE

ALTRA INNOVAZIONE RIGUARDA IL PRESTITO SOCIALE...

È poi stabilito che con delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR), da adottare entro il 1° luglio 2018, si definiranno sia i limiti alla raccolta del prestito sociale nelle società cooperative, sia le relative forme di garanzia, attenendosi ai seguenti criteri:

A. la delibera CICR dovrà prevedere che l'ammontare complessivo del prestito sociale non possa eccedere, a regime, il limite del triplo del patrimonio netto;

IL PRESTITO SOCIALE

ALTRA INNOVAZIONE RIGUARDA IL PRESTITO SOCIALE...

B. ove l'indebitamento nei confronti dei soci ecceda i 300.000 euro e risulti superiore all'ammontare del patrimonio netto della società, il complesso dei prestiti sociali dovrà essere coperto:

- fino al 30 per cento da garanzie reali o personali rilasciate da soggetti vigilati;
- con la costituzione di un patrimonio separato con deliberazione iscritta ai sensi dell'articolo 2436 del codice civile;
- mediante adesione della cooperativa a uno schema di garanzia dei prestiti sociali che garantisca il rimborso di almeno il 30 per cento del prestito.

IL PRESTITO SOCIALE

ALTRA INNOVAZIONE RIGUARDA IL PRESTITO SOCIALE...

c. sempre in ipotesi di indebitamento nei confronti dei soci eccedente i 300.000 euro e che risulti superiore all'ammontare del patrimonio netto della società, la delibera CICR dovrà inoltre definire i maggiori obblighi di informazione e di pubblicità, al fine di assicurare la tutela dei soci, dei creditori e dei terzi;

IL PRESTITO SOCIALE

ALTRA INNOVAZIONE RIGUARDA IL PRESTITO SOCIALE...

D. in ultimo, nei casi in cui il ricorso all'indebitamento verso i soci a titolo di prestito sociale assuma significativo rilievo in valore assoluto o comunque ecceda il limite del doppio del patrimonio netto, il CICR definirà modelli organizzativi e procedure per la gestione del rischio.

IL PRESTITO SOCIALE

ALTRA INNOVAZIONE RIGUARDA IL PRESTITO SOCIALE...

La novella contiene anche una modifica alla disciplina della vigilanza, segnatamente all'art. 4, comma 1, del d.lgs. 2 agosto 2002, n. 220, estendendo, mediante l'aggiunta della lett. b-bis), l'oggetto della revisione cooperativa anche all'accertamento dell'osservanza delle disposizioni in tema di prestito sociale.

Avv. Sandro Mento
Viale Liegi, 16 – 00198 Roma (RM)
| 06-9850269 | 328.0936161 |
sandro.mento@gmail.com

GRAZIE